

Legge contro la violenza domestica (LVD)

Del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: ???.???

Modificato: –

Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge contro la violenza domestica (LVD)" CSC ???.??? viene pubblicato quale nuovo atto normativo.

Art. 1 Obiettivo e scopo

¹ La presente legge serve a prevenire e combattere la violenza domestica e di genere.

² Essa disciplina il coordinamento e la collaborazione, la presentazione del rapporto e il trattamento dei dati, le offerte per le persone interessate nonché le altre misure.

³ A questi scopi il Cantone gestisce un servizio di coordinamento violenza domestica.

Art. 2 Definizioni

¹ L'espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psichica o economica che si verificano all'interno della famiglia oppure tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che la persona che esercita violenza condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la persona vittima di violenza.

² L'espressione violenza di genere designa tutti gli atti di violenza fisica, psichica, sessuale o economica rivolti in modo mirato contro persone per via del loro genere.

Art. 3 Coordinamento e collaborazione

¹ Le autorità, le organizzazioni private e gli specialisti attivi nel settore della violenza domestica coordinano la loro collaborazione.

² A tale scopo il Cantone istituisce un gruppo di esperti interdisciplinare composto da rappresentanti di queste autorità e di organizzazioni private nonché da specialisti.

³ Il Governo disciplina i dettagli, in particolare la composizione e l'organizzazione del gruppo di esperti.

Art. 4 Rapporto e raccolta di dati

¹ Il servizio di coordinamento violenza domestica analizza diversi dati relativi a casi di violenza domestica e di genere per individuare gli sviluppi e valutare misure idonee di prevenzione e lotta. Esso pubblica periodicamente i risultati in un rapporto.

² A questo scopo tiene una raccolta di dati che riportano l'età e il genere delle persone interessate, la relazione tra queste ultime, le forme di violenza nonché dati relativi all'esito dei casi.

³ Per l'analisi dei dati e per la tenuta della raccolta di dati, diverse autorità e organizzazioni private nonché diversi specialisti attivi nel Cantone nel settore della violenza domestica e di genere forniscono al servizio di coordinamento violenza domestica i dati necessari in forma anonimizzata.

⁴ Il Governo disciplina gli ulteriori dettagli.

Art. 5 Scambio di dati

¹ Se necessario, nel quadro di interviste relative ai casi, i membri del gruppo di esperti sono autorizzati a scambiarsi a voce dati personali, anche dati degni di particolare protezione, al fine di individuare sviluppi e di valutare misure idonee per prevenire e combattere la violenza domestica e di genere.

² Non viene steso un verbale delle interviste relative ai casi.

³ Il segreto d'ufficio e il segreto professionale non si oppongono allo scambio di dati in conformità alla presente disposizione. Sono fatte salve disposizioni di rango superiore relative al mantenimento del segreto.

⁴ I membri del gruppo di esperti che partecipano all'intervista relativa al caso sono tenuti a mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 6 Offerte

¹ Sulla base di un'analisi del bisogno e di una pianificazione dell'offerta, il Cantone garantisce offerte di protezione, di aiuto e di sostegno per persone vittime di violenza e per i loro familiari.

² A questo scopo può stipulare accordi di prestazioni con terzi.

³ Può inoltre stipulare con altri Cantoni nonché con regioni estere confinanti accordi di diritto amministrativo per mettere a disposizione offerte di protezione, aiuto e sostegno.

Art. 7 Altre misure

¹ Il Cantone adotta misure di prevenzione e di informazione.

² A questo scopo può stipulare accordi di prestazioni con servizi pubblici od organizzazioni private.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.